

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 16/2011

Treviso, 30 Novembre 2011

OGGETTO: COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI NON INFERIORI AD EURO 25.000,00

Con la presente si ricorda che l'art. 21 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad euro 3.000,00 al netto dell'Iva, per le operazioni con obbligo di emissione della fattura, ed euro 3.600,00 al lordo dell'Iva, per le operazioni senza l'obbligo di emissione della fattura.

In via transitoria per il periodo d'imposta 2010, le soglie dei 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate ad euro 25.000,00 al netto dell'IVA e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

A regime, la comunicazione telematica deve essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In via transitoria, in relazione alla comunicazione relativa al periodo d'imposta 2010, il termine di invio è stato prorogato al 31.12.2011.

- L'adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA che, in qualità di cedenti/prestatori o di cessionari/committenti, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, compresi, fra gli altri, i soggetti in contabilità semplificata, gli enti non commerciali, i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione le Amministrazioni pubbliche e i contribuenti minimi, salvo che si verifichi una causa di decadenza dal regime.

La comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali coesistano i presupposti impositivi (oggettivo, soggettivo e territoriale).

In particolare, devono essere comunicate:

- le operazioni imponibili;
- le operazioni non imponibili poste in essere nei confronti degli esportatori abituali;
- le operazioni esenti;
- le operazioni soggette al regime speciale del margine, limitatamente alla base imponibile;
- le operazioni soggette a reverse charge;
- le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;

- l'autoconsumo e la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa.

Le operazioni con contratti continuativi, quindi la fornitura, somministrazione, appalto e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (es. contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.) nonché per i contratti fra loro collegati, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell'intero anno solare sono di importo complessivo pari o superiore a 3.000,00 euro, per l'anno 2010 leggasi 25.000,00.

La soglia deve essere verificata complessivamente anche per i contratti conclusi verbalmente, tenendo conto della pluralità di forniture effettuate nell'anno di riferimento dal medesimo fornitore o al medesimo cliente.

Per le operazioni relative all'anno di imposta 2010 si prega la gentile clientela di **consegnare allo studio le sotto indicate informazioni entro il giorno 10 dicembre 2011:**

- **esistenza di contratti di fornitura, somministrazione, appalto** ed altri contratti da cui derivano **corrispettivi periodici superiori ad euro 25.000,00 annui**, anche se verbali;
- per i summenzionati contratti **indicazione della modalità di pagamento:**
 - 1 – importo non frazionato;
 - 2 – importo frazionato;
 - 3 – corrispettivi periodici.

Per i **clienti che tengono internamente la propria contabilità** e che non provvedono all'invio telematico diretto della comunicazione in oggetto, si chiede di fornire allo studio il **file contenente la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva non inferiori ad euro 25.000,00 correttamente compilata entro il giorno 10 dicembre 2011.**

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio